



**CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE
DEL FONDO**

Roma - 2018

INDICE DEL CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE

DEFINIZIONI

DESTINATARI

CAPO I – PRESENTAZIONE DELL'ENTE

Art. 1 – Natura e finalità

Art. 2 – Corporate Governance

a) Organizzazioni Associate

b) Gli Amministratori

c) il Direttore

Art. 3 – Comitato di Valutazione

Art. 4 – Aziende aderenti al Fondo

CAPO II – PRINCIPI GENERALI

Art. 5 - Natura del Codice

Art. 6 - Destinatari ed obbligatorietà

Art. 7 – Il sistema dei Valori

a) Rispetto della legge

b) Eguaglianza ed imparzialità

c) Responsabilità ed onestà

d) Continuità, diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

e) Trasparenza e completezza dell'informazione

f) Concorrenza

g) Rapporti con la collettività e tutela dell'ambiente

h) Partecipazione

i) Riservatezza

l) Efficacia, efficienza e qualità dei servizi

m) Equità dell'autorità

n) Integrità e tutela della persona

Art. 8 – Conflitto di interessi

Art. 9 – Molestie e discriminazioni

Art. 10 – Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

Art. 11 – Fumo

CAPO III – REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Art. 12 – Risorse umane e politica del personale

Art. 13 – Selezione del personale

Art. 14 – Valutazione del personale

Art. 15 – Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 16 – Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

CAPO IV – REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Relazioni con la Pubblica Amministrazione

Art. 18 – Rispetto dell'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione

Art. 19 – Relazioni con le Autorità di Vigilanza

Art. 20 – Relazioni con l'Autorità Giudiziaria

Art. 21 – Offerte di denaro, omaggi o altre utilità

Art. 22– Influenza sulle decisioni della Pubblica Amministrazione

Art. 23 – Rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione

Art. 24 – Trasparenza della gestione dei finanziamenti e dei contributi della Pubblica Amministrazione

Art. 25 – Conflitti di interesse con la Pubblica Amministrazione

CAPO V – REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 26 – Selezione

Art. 27 – Gestione del rapporto contrattuale

Art. 28 – Rapporti con le Parti Sociali e gli Enti di Formazione

Art. 29 – Rapporti con le Aziende aderenti al Fondo

Art. 30 – Regalie, offerte ed omaggi

CAPO VI – REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

Art. 31 – Rapporti con i mass media

Art. 32 – Rapporti economici con Partiti politici

CAPO VII – REGOLE DI CONDOTTA NELLE ATTIVITÀ DEL FONDO

Art. 33 – Operazioni e transazioni

Art. 34 – Acquisti di beni e servizi e affidamento di consulenze esterne

Art. 35 – Gestione di sistemi informatici

Art. 36 – Uso di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo

Art. 37 – Strumenti e segni di riconoscimento e tutela dei diritti d'autore

Art. 38 – Terrorismo ed eversione dell'ordine democratico

Art. 39 – Tutela della personalità individuale

Art. 40 – Attività finalizzate alla ricettazione, al riciclaggio, all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e all'antireciclaggio

Art. 41 – Attività transnazionali e tutela contro la criminalità organizzate

Art. 42 – Tutela della concorrenza

Art. 43 – Tutela e salvaguardia dell'ambiente

CAPO VIII – PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI

Art. 44 – Gestione dei dati e delle informazioni contabili, patrimoniali e finanziarie

Art. 45 – Rapporti con gli Organi di controllo del Fondo

Art. 46 – Tutela del patrimonio del Fondo

Art. 47 – Tutela dei creditori del Fondo

Art. 48 – Conflitto di interessi degli amministratori

Art. 49 – Rapporti con Autorità di Pubblica Vigilanza

Art. 50 – Rapporti con operatori bancari

Art. 51 – Rapporti tra privati

Art. 52 – Riservatezza e tutela della Privacy

CAPO IX – VIGILANZA, SANZIONI E REPORTING INTERNO

Art. 53 – L'Organismo di Vigilanza

Art. 54 – Le sanzioni

Art. 55 – Reporting interno

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Vigenza del Codice

Art. 57 – Conflitto con il Codice

Art. 58 - Rinvio

DEFINIZIONI

Il Fondo: FORAGRI, il Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la Formazione Continua in Agricoltura, con sede a Roma in Via Flavia, 3

Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti.

Codice Etico: il presente Codice Etico, adottato dal CdA di FORAGRI

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal CdA di FORAGRI ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

OdV o Organismo: l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 nominato dal CdA di FORAGRI

DESTINATARI: tutti coloro che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con FOR.AGRI (dipendenti, consulenti, fornitori e terzi in genere) e che si trovano a dover affrontare situazioni che richiedono l'adozione di comportamenti rilevanti sotto diversi profili, tra i quali, i più importanti, quello etico e quello legale.

CAPO I – PRESENTAZIONE DELL'ENTE

Art. 1 – Natura e finalità

FORAGRI è un Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la Formazione Continua in Agricoltura.

È stato istituito mediante Accordo Interconfederale, sottoscritto in data 14 dicembre 2006, tra le organizzazioni dei datori di lavoro Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti), Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e CONFEDERDIA ed autorizzato in data 28 febbraio 2007 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40/V/2007.

Il Fondo non ha fini di lucro ed opera in favore delle imprese, e dei relativi dipendenti, del settore agricolo, nonché di tutti i soggetti che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale.

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell'Accordo Interconfederale istitutivo, promuove e finanzia in tutto o in parte, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.

Art. 2 – Corporate Governance

FOR.AGRI considera elemento fondamentale della propria organizzazione un adeguato ed effettivo ambiente di controllo, inteso quale complesso di strumenti, processi ed organismi necessari ed utili ad indirizzare, gestire e verificare le operazioni e le attività dell'Ente.

I soggetti in capo ai quali - per legge, regolamento o delibera degli organi sociali - vigono diritti e doveri di indirizzo e gestione sono:

a) Organizzazioni Associate

Le Organizzazioni Associate (o solo Associate) sono i "soci effettivi" ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto di FORAGRI. Sono anch'esse Destinatari del Codice, che si impegnano a rispettare promuovendone la condivisione e conoscenza.

b) Gli Amministratori

Il Organo Amministrativo, consapevole del proprio ruolo e responsabilità e della funzione di direzione nei confronti di quanti operano all'interno del Fondo, svolge le proprie funzioni con professionalità, autonomia ed indipendenza.

Gli Amministratori e coloro che ne svolgono le funzioni anche in forma delegata non devono impedire od ostacolare l'attività di controllo da parte dei preposti. Chiunque, nell'ambito delle proprie competenze, deve essere partecipe ed agevolare il funzionamento del sistema di controllo interno, sensibilizzando in tal senso il personale.

Gli Amministratori hanno l'onere di astenersi da qualsiasi attività collaterale che possa ledere gli interessi del Fondo, ovvero dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per il medesimo. In tal caso, qualora gli Amministratori abbiano una partecipazione o comunque presentino un interesse, diretto o indiretto, in taluna delle Aziende aderenti grava a loro carico l'onere di informazione tempestiva all'OdV.

L'Organo Amministrativo ha l'impegno di far rispettare sia i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone condivisione e diffusione anche nei confronti di terzi, sia le prescrizioni di cui al Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dal Fondo con finalità penal-preventiva.

c) il Direttore

Il Organo Amministrativo di FORAGRI ha nominato un Direttore cui ha affidato la responsabilità operativa di tutta la struttura del Fondo, in particolare, la gestione del personale (assunzioni, retribuzioni e licenziamento).

Il Direttore costituisce il principale interlocutore del Fondo con il c.d. Comitato di Valutazione, assiste alle riunioni del Comitato, ne coordina i lavori e garantisce il rispetto dei doveri di astensione e allontanamento dei componenti che si trovino in posizione di conflitto di interesse.

Il Direttore, insieme con i c.d. Responsabili di Area, costituisce inoltre il gruppo di lavoro che vaglia l'ammissibilità e svolge la valutazione quantitativa dei progetti formativi presentati.

Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dal CdA, egli opera con imparzialità e trasparenza, astenendosi dal perseguire interessi propri o di terzi e informando tempestivamente il Fondo in caso di conflitto di interessi.

Il Direttore esegue i compiti specificamente delegategli dal Organo Amministrativo e riferisce periodicamente al CdA circa le attività svolte.

Art. 3 – Comitato di Valutazione

Il Comitato di Valutazione opera nel rispetto della delibera del CdA del 30.03.2016 istitutiva dell'Albo dei Valutatori.

In particolare, i componenti del Comitato di Valutazione saranno designati dall'Organo Amministrativo selezionandoli tra coloro che sono stati iscritti all'Albo, previa verifica degli adeguati requisiti di professionalità, nonché esperienza e specifiche competenze nel settore della formazione.

I componenti del Comitato di Valutazione saranno pertanto selezionati tra soggetti che presentino adeguati requisiti di professionalità, nonché esperienza e specifiche competenze nel settore della formazione. Essi devono inoltre soddisfare requisiti di onorabilità e indipendenza, quest'ultima intesa come autonomia di giudizio nelle valutazioni che competono al Comitato e terzietà rispetto al Fondo e alle Aziende aderenti.

Il Fondo ha stabilito altresì che non saranno in alcun modo eleggibili quali membri del Comitato di Valutazione, e qualora incaricati decadranno dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ., ovvero chi è stato condannato – anche con sentenza non definitiva - ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, o emesso decreto penale di condanna, o sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.*, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, ovvero da Leggi Speciali, generanti la responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 4 – Aziende aderenti al Fondo

Le Aziende aderenti al Fondo sono i "soci beneficiari" ai soli fini delle prestazioni, ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto di FORAGRI.

Esse sono Destinatarie del Codice e si impegnano a rispettarne i valori e i criteri comportamentali, per quanto applicabili nelle rispettive realtà aziendali.

In particolare, esse si conformano alle norme di tutela dei lavoratori e della legalità sul lavoro, ispirandosi ai principi di *"Integrità e tutela della persona"* richiamati nel precedente Sistema dei Valori e ai criteri applicabili di cui al successivo articolo *"Risorse umane e politica del personale"*. La violazione del presente Codice Etico da parte delle Aziende aderenti al Fondo può configurare clausola ostativa alle prestazioni istituzionali del Fondo nei loro confronti.

CAPO II – PRINCIPI GENERALI

Art. 5 - Natura del Codice

Il presente Codice Etico dichiara i principi di valore condivisi, nonché esprime gli impegni, le responsabilità etiche e comportamentali che il Fondo assume ed attua nell'esercizio delle proprie attività e che vincolano il comportamento di chiunque in esso e per esso operi.

Esso attribuisce e riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici ed agli standard comportamentali di seguito descritti, anche in un'ottica di prevenzione e contrasto, non solo di illeciti disciplinari, ma anche della commissione - diretta o indiretta - delle fattispecie criminose presupposte dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, compiute o tentate nell'interesse e/o a vantaggio del Fondo da parte di soggetti operanti in posizione, tanto apicale, quanto subordinata.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da FORAGRI ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto in Italia la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Art. 6 - Destinatari ed obbligatorietà

Il presente Codice è rivolto a tutti coloro che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con FORAGRI (dipendenti, consulenti, fornitori e terzi in genere) e che si trovano a dover affrontare situazioni che richiedono l'adozione di comportamenti rilevanti sotto diversi profili, tra i

quali, i più importanti, quello etico e quello legale (c.d. "Destinatari" del Codice).

I principi e le regole contenuti nel Codice si applicano:

- a) a tutti i dipendenti del Fondo, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata;
- b) ai componenti dei diversi organi sociali;
- c) a qualsiasi soggetto terzo che possa agire per conto di FORAGRI;
- d) alle Aziende aderenti al Fondo;
- e) ai soggetti terzi che hanno rapporti con FORAGRI, quali, a mero titolo esemplificativo, i fornitori, Enti di formazione e le controparti contrattuali con le quali il Fondo conduca trattative o concluda accordi a qualsiasi titolo.

Tutti i Destinatari del presente Codice, come sopra individuati, hanno il dovere di tenere e far tenere ai propri collaboratori e ai propri interlocutori un comportamento conforme ai generali principi di assoluta onestà, lealtà, buona fede, equilibrio, correttezza e diligenza, oltre che agli specifici obblighi che possano derivare dalla deontologia e, comunque, da quei principi ritenuti dovuti in virtù del contesto e delle finalità della propria missione.

In presenza o in mancanza di specifiche disposizioni è, comunque, assolutamente necessario che nelle loro azioni tutti si ispirino ai più elevati standard di comportamento, ai quali il Fondo a sua volta uniforma la propria condotta, tenendo conto che il comportamento corretto da tenere in ogni situazione trae sempre origine non solo dalla buona fede, ma anche dalla trasparenza, dalla imparzialità e soprattutto dall'onestà e dalla lealtà del pensiero di chi agisce.

Il Fondo non intende intrattenere rapporti con soggetti che non si impegnano al rispetto dei principi e delle regole contenute nel presente Codice. A tal fine, FORAGRI provvede ad inserire nei contratti con tali soggetti clausole per il rispetto del presente Codice.

In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio del Fondo può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.

L'applicazione e il rispetto dei principi enunciati rientrano peraltro nei più generali obblighi di collaborazione, correttezza, diligenza e fedeltà richiesti dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa, cui tutti sono tenuti nello svolgimento di qualsiasi prestazione in favore di FORAGRI.

I suddetti obblighi, in particolare per i dipendenti del Fondo, integrano quanto stabilito dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e in vigore. Il presente Codice costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Fondo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

I soggetti rientranti nelle categorie sub a) e b) in caso di violazione delle disposizioni precettive del Codice sono passibili di sanzioni disciplinari.

Con riguardo alle categorie di cui alle lettere c) ed e), la violazione può configurare clausola risolutiva espressa del rapporto per inadempimento imputabile.

Con riferimento alle Aziende aderenti al Fondo, la violazione può configurare clausola ostativa alle prestazioni istituzionali del Fondo nei loro confronti.

Art. 7 – Il sistema dei Valori

L'azione di FORAGRI si ispira al seguente sistema di Valori, il cui rispetto è preciso dovere per tutti i Destinatari del presente Codice Etico:

a) Rispetto della legge

FORAGRI si impegna a condurre la propria attività nel rispetto della legislazione applicabile a carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale in qualsivoglia ambito (amministrativo e fiscale, legislazione del lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambientale, ecc.) e per questo respingendo ogni pratica illegale e perseguendo, attraverso l'apparato sanzionatorio, ogni comportamento contrario alla legislazione, ai principi del presente Codice Etico ed alle procedure interne.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse del Fondo può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa, alle disposizioni deontologiche di riferimento ed al presente Codice.

b) Eguaglianza ed imparzialità

FORAGRI, nell'erogazione dei servizi e nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (i rapporti con le Aziende aderenti, i rapporti con la Pubblica Amministrazione, la gestione del personale e l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori), riconosce a tutti eguaglianza di diritti senza alcuna discriminazione di età, sesso, sessualità, salute, etnia, nazionalità, opinioni politiche e credo religioso.

FORAGRI si impegna ad agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale nel rispetto delle normative vigenti, in quanto l'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti è principio imprescindibile.

c) Responsabilità ed onestà

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i Destinatari del presente Codice Etico devono essere ispirati dall'etica della responsabilità.

FORAGRI vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza e lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell'immagine e del rapporto di fiducia instaurato con le Organizzazioni Associate, le Aziende aderenti, il Ministero e con i soggetti terzi in genere.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

d) Continuità, diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

FORAGRI si impegna a garantire la continuità del proprio servizio e ad adottare forme di flessibilità durante l'erogazione dello stesso. Si impegna, inoltre, a ridurre al minimo i disagi degli utenti e di altre parti interessate, in caso di disservizi che si verificano per causa di forza maggiore.

I Destinatari del Codice Etico devono operare con diligenza, accuratezza e professionalità al fine di fornire servizi di elevato livello qualitativo.

e) Trasparenza e completezza dell'informazione

Tutti i Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con FORAGRI, gli stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione degli Avvisi, FORAGRI elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità tra i partecipanti.

Nel redigere qualsiasi comunicazione nei confronti degli stakeholder, FORAGRI pone la massima

attenzione all'uso di un linguaggio tale da garantire massima comprensione ed efficacia della comunicazione.

I dirigenti ed i dipendenti assolvono agli obblighi di trasparenza, dettati dalla normativa vigente, assicurando la pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste.

FORAGRI assicura il diritto di accesso agli atti secondo la normativa vigente.

f) Concorrenza

FORAGRI intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

g) Rapporti con la collettività e tutela dell'ambiente

FORAGRI è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività.

Nello svolgimento della propria attività – per quanto di competenza – si impegna a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e alla sensibilizzazione sulle tematiche di tutela dell'ambiente.

Infine, pur nella consapevolezza del basso impatto ambientale della propria attività, il Fondo si ispira a criteri di gestione eco-compatibile, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, perseguendo l'eccellenza e ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia.

h) Partecipazione

Gli stakeholder, anche attraverso le loro organizzazioni, hanno diritto di richiedere a FORAGRI le informazioni che li riguardano, possono avanzare proposte e suggerimenti ed inoltrare reclami. I dipendenti o i terzi incaricati di FORAGRI sono tenuti a soddisfare le legittime richieste degli stakeholder o a motivare eventuali rifiuti.

A tutti i titolari del diritto di accesso agli atti aziendali ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è riconosciuto tale diritto nei modi e nei termini previsti dalle norme di legge.

i) Riservatezza

FORAGRI assicura la riservatezza delle informazioni di cui è in possesso e si astiene dal ricercare, utilizzare e diffondere dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione ed in conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre i dipendenti sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

Ciò vale sia per quanto attiene ai dati forniti direttamente dal soggetto sia per quanto attiene ai dati acquisiti attraverso ricerche su banche dati ed altre fonti esterne tramite le quali l'Ente è legittimato ad operare nell'espletamento delle proprie funzioni.

l) Efficacia, efficienza e qualità dei servizi

FORAGRI persegue l'obiettivo di promuovere l'erogazione del proprio servizio secondo i principi di efficacia ed efficienza, in modo che ogni azione sia congrua e coerente alla soddisfazione dei bisogni e delle necessità cui è indirizzata e che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate e venga assunto l'impegno di offrire una prestazione adeguata alle esigenze degli stakeholder e secondo gli standard più avanzati.

FORAGRI s'impegna, attraverso l'adozione di opportune soluzioni tecnologiche ed organizzative,

nonché attraverso la costante formazione delle risorse umane, a migliorare continuamente l'efficienza e l'efficacia del proprio servizio.

m) Equità dell'autorità

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche con il personale o con i fornitori, così come nella gestione dei procedimenti verso gli utenti, FORAGRI si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso. In particolare, tutto il personale dell'Ente, apicale e subordinato, opera in modo tale che l'autorità non si trasformi in mero esercizio di potere, lesivo della dignità e dell'autonomia personale.

n) Integrità e tutela della persona

FORAGRI si impegna a tutelare la sicurezza, la salute e l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti e dei terzi, all'interno delle proprie sedi. A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

FORAGRI si impegna a tutelare la persona in ogni ambito ed opera costantemente per ottenere un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e per prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

I Destinatari del Codice Etico sono obbligati a collaborare con l'Ente al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

Non rientrano nel concetto di discriminazione le disparità di trattamento motivate da criteri oggettivi, che non siano in contrasto con la legge o con il contratto collettivo.

Non sono tollerate, e saranno quindi sanzionate, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni morali e personali di ciascuno.

Art. 8 – Conflitto di interessi

Si configura conflitto di interessi tutte le volte in cui un amministratore, sindaco, dirigente, un componente del Comitato di valutazione e di indirizzo, dipendente, consulente, o collaboratore di FORAGRI tenga una condotta commissiva/ommissiva finalizzata ad ottenere un vantaggio personale o comunque sia portatore, anche per conto del coniuge, del convivente, dei parenti ed affini, di un interesse diverso da quello del buon andamento di FORAGRI ed, in generale, di quello pubblico.

Precetti operativi

I Destinatari del presente Codice Etico devono mantenere una posizione di libertà di giudizio, integrità ed imparzialità, evitando che vengano assunte decisioni o svolte attività, non meramente operative, in situazioni, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interesse. Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'Ente.

In particolare, FORAGRI chiede ai propri dipendenti e collaboratori che essi, nell'espletamento della loro attività lavorativa, non siano mai influenzati – neanche in apparenza - dai propri interessi personali, adottando comportamenti congrui quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'astenersi dal porre in essere, né direttamente né indirettamente, le seguenti azioni:

- lavorare per, essere associati con, fornire servizi o materiali di qualsiasi genere a, oppure ricevere compensi da una qualunque delle Aziende aderenti al Fondo;
- avere interessi finanziari in una qualunque delle Aziende aderenti, o in potenziali concorrenti delle medesime;

- esigere, o comunque accettare, doni, omaggi o vantaggi che eccedano il modico valore o che vadano oltre l'ordinaria prassi e costume di cortesia, od ogni altra offerta di beneficio o utilità che esuli dalle ordinarie relazioni e che possa compromettere l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa;
- dedicarsi ad un impiego esterno di qualunque tipo, una consulenza indipendente o ad altra attività di volontariato che possa interferire o entrare in conflitto con le mansioni e responsabilità nei confronti di FORAGRI;
- utilizzare il nome del Fondo per qualsiasi attività esterna senza l'approvazione di un dirigente/apicale.

La presente politica non impedisce di socializzare e di mostrarsi disponibili con le Aziende aderenti o con gli altri soggetti, fornitori o consulenti o altri, che vengono in contatto con l'Ente, purché non si contravvenga a nessuno dei precedenti divieti.

Per comprendere se un determinato impiego o attività esterna può dare origine ad un conflitto di interesse reale, o al contrario soltanto apparente, e/o interferire con le responsabilità nei confronti di FORAGRI, il dipendente e/o il collaboratore è invitato a contattare il Direttore e verificare la situazione insieme a questi.

Chiunque tra i Destinatari del presente Codice versi in posizione personale o familiare di conflitto di interesse (positivo o negativo, conclamato o anche solo potenziale o apparente), dovrà tempestivamente comunicare tale circostanza al Direttore (se dipendente) ovvero al CdA (se Consigliere o il Direttore stesso) al fine delle necessarie valutazioni e conseguenti determinazioni. I Destinatari della comunicazione, qualora la ritengano rilevante, trasferiranno l'informazione all'Organismo di Vigilanza.

FORAGRI si impegna ad esaminare in maniera obiettiva tutte le denunce ricevute, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, e a prendere i necessari provvedimenti.

Tutti i dipendenti sono tenuti a dichiarare di aver preso visione e di essere consapevoli che l'Ente applicherà tolleranza zero in caso di violazioni di questa politica e degli obblighi che essa implica.

Art. 9 – Molestie e discriminazioni

FORAGRI:

- a. garantisce un ambiente di lavoro che valorizzi le diversità dei dipendenti, nel rispetto del principio di uguaglianza, preoccupandosi di tutelare la dignità e la libertà di ogni dipendente sul posto di lavoro;
- b. non tollera alcun tipo di discriminazione di carattere razziale, sessuale, politico, sindacale o religioso;
- c. impone l'obbligo di astenersi da qualsiasi intimidazione, atto o comportamento molesto;
- d. non ammette molestie sessuali, intendendosi per "molestia sessuale" ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità della persona che lo subisce; non ammette altresì la creazione di un clima di intimidazione nei confronti della persona che subisca le suddette molestie.

Precetti operativi

Coloro che ritengono di essere oggetto di comportamenti molesti o discriminatori o sono a conoscenza di intimidazioni, discriminazioni o comportamenti molesti e/o discriminatori in atto devono informare il Direttore nonché l'Organismo di Vigilanza, i quali provvederanno con la massima sollecitudine e riservatezza a compiere tutte le azioni che si riterranno opportune, al fine di consentire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro.

Art. 10 – Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

Il Fondo considera riprovevole lo svolgimento della prestazione lavorativa sotto gli effetti di sostanze alcoliche o di stupefacenti ed altresì l'utilizzo di tali sostanze durante l'orario di lavoro. Si esorta, inoltre, tutto il personale a tenere una condotta improntata alla massima integrità e correttezza.

Precetti operativi

Coloro che ravvisino comportamenti in conflitto con i principi e le regole contenuti nel presente Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione devono informare il Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, nonché l'Organismo di Vigilanza, i quali provvederanno con la massima sollecitudine e riservatezza a compiere tutte le azioni che si riterranno opportune.

Art. 11 – Fumo

È vietato fumare negli ambienti di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e nei luoghi ove sono conservate attrezzature informatiche.

Il Fondo, in ogni caso, tiene in considerazione la condizione di disagio, da una parte, dei non fumatori e, dall'altra parte dei fumatori, individuando dove è eventualmente possibile aree destinate ai fumatori, nel rispetto comunque della normativa vigente.

Precetti operativi

Coloro che ravvisino comportamenti in conflitto con i principi e le regole in esame devono informare il Direttore in qualità di Responsabile Risorse Umane, nonché l'Organismo di Vigilanza, i quali provvederanno con la massima sollecitudine e riservatezza a compiere tutte le azioni che si riterranno opportune.

CAPO III – REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Art. 12 – Risorse umane e politica del personale

Le risorse umane sono un elemento indispensabile dell'organizzazione e rappresentano, quindi, una delle fonti del successo del Fondo. Il Fondo offre a tutti i dipendenti le stesse opportunità, sulla base di criteri di merito e nel rispetto del principio di uguaglianza, e consente ad ognuno di sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze, predisponendo, all'occorrenza, programmi di formazione e/o di addestramento e/o corsi di aggiornamento. Il Fondo tutela i lavoratori disabili favorendone l'integrazione nell'ambiente lavorativo.

Precetti operativi

Tutti i dipendenti devono essere a conoscenza della normativa che disciplina l'espletamento delle proprie funzioni e dei comportamenti conseguenti; in caso contrario è opportuno che il dipendente proceda a segnalare la situazione di non conformità esistente al Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane.

Art. 13 – Selezione del personale

FORAGRI dedica significativa attenzione al reclutamento del personale, assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei Lavoratori ed il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro applicabile.

La semplice promessa di assumere un soggetto in cambio di favori può costituire un illecito. FORAGRI garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Codice delle Pari Opportunità.

Nelle modalità di accesso all'impiego, l'Ente adotta procedure, improntate a criteri di trasparenza, idonee a garantire, in ogni fase, il pieno rispetto dei principi e delle regole generali

contenute nel presente Codice e tese a dare comunque adeguata evidenza dei criteri e delle modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire. I predetti criteri e modalità sono resi noti prima dell'effettuazione delle selezioni. Tutti coloro i quali vengono coinvolti nel processo di selezione del personale, sono tenuti ad evitare ogni situazione che possa determinare conflitti di interesse, favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo (in particolare verso dipendenti o ex dipendenti della Pubblica Amministrazione con cui si intrattengono o si sono intrattenuti rapporti di lavoro, o verso decisori pubblici).

FORAGRI infatti vuole assicurare che la selezione dei candidati avvenga sempre sulla base dei requisiti professionali e di competenza necessari in base al ruolo da svolgere, escludendo quindi ogni forma di favoritismo o clientelismo e mirando a selezionare le persone più idonee e più valide in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto alle esigenze del Fondo, così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. L'assunzione postula la regolare sottoscrizione tra l'Ente e il candidato, del contratto di lavoro applicabile, che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.

Precetti operativi

Sono vietati in generale favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. Il Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, è responsabile di verificare il rispetto dei principi sopra delineati, nei limiti delle informazioni disponibili, nonché di adottare opportune misure di prevenzione.

Nel Fondo vige l'assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta postale o con permesso di soggiorno che, se pur valido, non consenta la prestazione lavorativa.

In materia di pari opportunità di impiego, FORAGRI si impegna a garantire pari opportunità di impiego. Tutte le decisioni, le politiche e le procedure lavorative sono conformi alle leggi anti-discriminatorie. L'Ente non praticherà né tollererà azioni illegali di discriminazione (inclusa qualsiasi forma illecita di molestia) per motivi di sesso, età, etnia, fede, credo religioso, gusti od orientamenti sessuali, stato civile, origine nazionale, discendenza, cittadinanza, *status* militare, handicap o disabilità o di appartenenza a qualsiasi altra categoria protetta.

Tale linea politica si rivolge a tutti i funzionari, manager, collaboratori, dipendenti e candidati del Fondo. Tutti questi individui sono, contemporaneamente, tutelati da e vincolati a questo Codice.

Qualsiasi funzionario, manager, dipendente, o collaboratore che, dopo opportune indagini, sia stato giudicato colpevole di discriminazione, molestia o ritorsione nei confronti di un'altra persona, verrà sottoposto ad adeguate sanzioni disciplinari e/o correttive. Anche se la condotta del soggetto da un punto di vista legale non costituisce discriminazione, molestia o ritorsione, qualsiasi funzionario, manager, dipendente, o collaboratore che adotti un comportamento inadeguato e incompatibile con questa politica verrà sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14 – Valutazione del personale

FORAGRI si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, del personale, siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, mirati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

Precetti operativi

Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio dovranno essere da chiunque segnalate tempestivamente al Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, nonché all'Organismo di Vigilanza, affinché provveda a porre in essere le eventuali azioni correttive.

Art. 15 – Diritti e doveri dei dipendenti

Il personale di FORAGRI è obbligato a rispettare il Codice Etico e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, imparzialità, correttezza, lealtà, fedeltà e buona fede.

Accettando di lavorare per FORAGRI, i dipendenti e i collaboratori si assumono di fronte all'Ente stesso e ai colleghi l'impegno di rispettare determinate regole di comportamento, lo scopo delle quali non è quello di limitare i diritti dei dipendenti e dei collaboratori, ma di far loro comprendere il tipo di condotta richiesto al fine di determinare nella persona la necessaria consapevolezza.

Le aspettative di FORAGRI nei confronti dei dipendenti sono le seguenti:

- a. conoscere ed osservare la normativa vigente, i processi, le procedure e le linee guida nonché i principi contenuti nel presente Codice;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Fondo, dal Direttore o, comunque, dai propri Responsabili;
- c. adempiere a tutti gli obblighi necessari alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- d. fornire ai colleghi, ai dirigenti e/o ai propri Responsabili un'adeguata collaborazione, comunicando tutte le informazioni e ponendo in essere tutti i comportamenti che consentano di operare con la massima efficienza nella esecuzione dei compiti attribuiti e nel perseguimento degli obiettivi comuni;
- e. evitare di abusare o di ingenerare false convinzioni in relazione alla propria posizione, ruolo o poteri rivestiti all'interno del Fondo e al ruolo stesso del Fondo, intervenendo immediatamente al fine di eliminare ogni ed eventuale fraintendimento;
- f. non compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, né omettere o ritardare un atto d'ufficio per l'indebito conseguimento o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri;
- g. al fine di mantenere la fiducia del mercato e in particolare dei fornitori verso il Fondo, trattare tutti in modo corretto ed equo, evitare favori o pressioni, reali o apparenti, al fine di ottenere particolari vantaggi da determinati fornitori;
- h. mantenere riservate le informazioni relative all'attività del Fondo, nonché quelle di natura finanziaria ed economica;
- i. non utilizzare informazioni ottenute nel corso dell'attività svolta per il Fondo per fini personali o per ottenere vantaggi di natura finanziaria o non finanziaria;
- j. promuovere la conoscenza del Codice nei confronti di tutti i soggetti con cui si intrattengano rapporti, di natura formale ed informale, nell'ambito dello svolgimento della propria attività;
- k. non rivelare alcuna informazione sui fornitori del Fondo ai terzi ed in particolar modo ad altri fornitori della stessa;
- l. non denigrare, in nessun caso, il Fondo e/o chi abbia avuto rapporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo con il medesimo;
- m. non partecipare ad incontri informali con soggetti interessati ad ottenere informazioni su questioni rilevanti in merito all'attività d'ufficio, se non espressamente autorizzati dal proprio Responsabile;
- n. evitare di frequentare associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, qualora ne possano derivare obblighi, vincoli, aspettative tali da interferire con l'esercizio della propria attività;
- o. riportare in modo veritiero e corretto al Fondo le informazioni cui è tenuto, quale ad esempio, il

- rapporto riepilogativo del tempo impiegato, la nota spese, i verbali delle attività svolte, etc.;
- p. non utilizzare per esigenze personali, salvo particolari casi di urgenza, gli strumenti di lavoro, ivi comprese le linee telefoniche, ed avere cura dei locali, mobili, automezzi o materiali messi a sua disposizione;
 - q. acquisire le competenze professionali indispensabili per l'espletamento della propria attività e mantenere, per tutta la durata del rapporto di lavoro, un adeguato livello di conoscenza ed esperienza, aggiornando costantemente la propria preparazione e frequentando i corsi di aggiornamento o di riqualificazione eventualmente proposti e attivati dal Fondo;
 - r. non trarre profitti o vantaggi, diretti o indiretti, finanziari o non, con o senza danno per il Fondo, dall'espletamento della propria attività lavorativa;
 - s. avere una condotta ed usare un linguaggio ed un abbigliamento adeguati all'ambiente lavorativo;
 - t. adempiere puntualmente ed in modo proattivo agli adempimenti previsti dal Modello (quali, ad esempio, corsi di formazione, invio dei report, partecipazione ad incontri con l'OdV, etc.), evitando comportamenti ostruzionistici che possano compromettere il funzionamento del Modello, dell'OdV e l'attività di vigilanza delle funzioni deputate al controllo.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, nonché all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti contrastanti con il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da FORAGRI ai sensi del D.Lgs. 231/01, o con il contenuto dei contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice.

Nella fattispecie in cui vengano impartiti dal Direttore compiti contrastanti con la suddetta disciplina normativa, la segnalazione dovrà essere inviata direttamente all'Organismo di Vigilanza all'uopo nominato.

Art. 16 – Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

FORAGRI assicura al proprio personale condizioni di lavoro dignitose in ambienti sicuri, igienici e salubri e adotta ogni iniziativa e intervento volti a impedire il verificarsi di infortuni, curando costantemente l'aggiornamento e la manutenzione di tutti i relativi presidi, impegnandosi a rispettare e a far rispettare le disposizioni vigenti pertinenti la sicurezza conformemente a quanto previsto dall'art. 30 co.5 D Lgs 81/2008 e s.m.i.

Elabora e comunica a tal fine le corrispondenti linee guida di attuazione.

Promuove, infine, la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salvaguardia della salute nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

In particolare, il Fondo si impegna affinché:

- a. il rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sia considerato una priorità;
- b. i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
- c. i rischi non evitabili siano correttamente valutati e idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;
- d. l'informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;
- e. sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f. si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;
- g. l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da

salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui il Fondo opera.

Precetti operativo

I dipendenti e collaboratori, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure del Fondo ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a segnalare eventuali violazioni o anche semplici atteggiamenti o prassi in contrasto con quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello.

CAPO IV – REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Relazioni con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni del Fondo con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali (ex art. 357 c.p. si intende, a titolo meramente esemplificativo, l'Autorità doganale, l'Autorità Portuale, la Guardia di Finanza, ecc.) o i soggetti incaricati di un pubblico servizio (ex art. 358 c.p. si intende, a titolo meramente esemplificativo, gli esattori dell'Enel, i lettori dei contatori di gas o energia elettrica, il dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, ecc.) devono ispirarsi alla più rigorosa imparzialità e correttezza, all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione del Fondo.

Precetti operativi

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente alle funzioni del Fondo a ciò preposte e al personale autorizzato.

In ogni caso, tali soggetti sono tenuti a conservare diligentemente tutta la documentazione relativa ai rapporti tenuti con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, i Destinatari sono tenuti ad astenersi:

- a. dall'offrire, anche per interposta persona, denaro, opportunità di lavoro o commerciali o più in generale altre utilità, al funzionario pubblico, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
- b. dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

Art. 18 – Rispetto dell'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione

Il Fondo, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, collaboratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto del Fondo medesimo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

Art. 19 – Relazioni con le Autorità di Vigilanza

FORAGRI, per sua natura di Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua, è sottoposto alla vigilanza dell'ANPAL (Ente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) Il rapporto con quest'ultimo è improntato a principi di integrità, correttezza e trasparenza.

Precetti operativi

I Destinatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza (ANPAL). I Destinatari ottemperano tempestivamente ad ogni richiesta proveniente dalle Autorità di Vigilanza competenti (ANPAL) a effettuare verifiche o controlli, fornendo piena

collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

Art. 20 – Relazioni con l’Autorità Giudiziaria

Il Fondo opera in modo lecito e corretto, collaborando con l’Autorità Giudiziaria e gli Organi dallo stesso delegati. Nell’ambito degli eventuali contenziosi in essere, l’attività svolta per la gestione degli stessi dovrà essere improntata ai principi di legalità, correttezza, trasparenza ed a tutti gli altri principi etici definiti nel Codice.

Precetti operativi

Tutto il personale del Fondo e coloro che operano per conto dello stesso devono prontamente comunicare al Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, e/o all’OdV, qualunque informazione relativa al possibile verificarsi, o all’esistenza, di un processo penale attinente un reato previsto dal Decreto, a carico di loro stessi o di un qualsiasi soggetto del Fondo ed inerente l’attività ivi svolta.

In particolare i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo del Fondo si devono astenere da comportamenti illeciti, quali, a titolo esemplificativo:

- dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare anche l'imparzialità del loro giudizio;
- inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie/dichiarazioni non rispondenti al vero;
- cancellare documenti, occultare o distruggere documenti archiviati;
- dare o promettere denaro od altre utilità ai consulenti legali delle Società controparti in un contenzioso al fine di avere un risultato favorevole nella controversia.

Il Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, deve provvedere a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute su eventuali procedimenti in corso, individuando i soggetti che possono venirne a conoscenza e le modalità di archiviazione e conservazione delle stesse.

È fatto divieto a tutti di esercitare qualunque tipo di pressione sui soggetti coinvolti in un procedimento a qualsiasi titolo o ruolo, quali, a titolo esemplificativo:

- promettere aumenti di stipendio o avanzamenti di carriera, ovvero
- minacciare licenziamenti o riduzioni dei compensi, nonché altre forme di demansionamento o trasferimento.

Devono essere rispettate pedissequamente le procedure volte a determinare le modalità con cui rapportarsi con i soggetti eventualmente coinvolti in un procedimento a qualsiasi titolo o ruolo, che abbiano facoltà di non rispondere (sia in termini di contatti telefonici e telematici, che di possibili provvedimenti quali l’eventuale sospensione dell’incarico, la sospensione delle valutazioni inerenti il processo premiante, la sospensione delle sanzioni disciplinari, etc.), nel rispetto delle norme giuridiche caratterizzanti il rapporto tra il soggetto e il Fondo.

Qualunque procedimento giudiziale inerente i reati rilevanti ai sensi del Decreto deve essere prontamente comunicato all’OdV.

Art. 21 – Offerte di denaro, omaggi o altre utilità

I rapporti di FORAGRI con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.

Il Fondo, pertanto, condanna qualsiasi comportamento, per suo conto posto in essere, dagli Organi sociali e loro componenti, o dai dipendenti del Fondo, nonché dai consulenti, collaboratori e terzi che agiscono per conto del Fondo medesimo, consistente nel promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio italiani o esteri, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico

valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, costumi o attività legittime, da cui possa conseguire per il Fondo un indebito o illecito interesse o vantaggio.

Indicativamente non si ritengono di modico valore gli omaggi che superino la soglia dei 150 euro. Eventuali eccezioni devono essere debitamente motivate, tracciate e autorizzate dal Vertice del Fondo.

Precetti operativi

I rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal DPR 16 Aprile 2013 n. 62 (*"Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*).

Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza e ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

Tale divieto include anche i seguenti punti:

- è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori di dare, offrire o promettere regali, denaro, o qualsiasi altra utilità, diretta o indiretta, a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o altri soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività di FORAGRI;
- è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori di dare od offrire valori di qualsiasi genere a funzionari statali con l'intento di ottenere un trattamento di favore;
- è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori di elargire, tentare di elargire, offrire ed esigere, accettare o tentare di accettare qualunque tipo di "tangente". È considerata una tangente qualsiasi cosa di valore che venga elargita allo scopo di ottenere o di ricompensare in maniera illecita un trattamento di favore.

Al fine di evitare anche solo il sospetto di un'azione illecita, la politica dell'Ente proibisce a tutti i dipendenti di accettare per uso o consumo personale oggetti di valore di qualunque tipo da soggetti (quali Aziende aderenti o loro rappresentanti, consulenti, fornitori, pubblici ufficiali, dirigenti e dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, società, imprese fornitrici, ecc.) in qualsiasi modo interessati dall'attività di FORAGRI.

Art. 22– Influenza sulle decisioni della Pubblica Amministrazione

Le persone incaricate dal Fondo di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la P.A. italiana e/o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare illecitamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della P.A. italiana o straniera.

Precetti operativi

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:

- proporre – in qualsiasi modo – opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona;
- offrire in alcun modo denaro o altra utilità, salvo che si tratti di doni, omaggi o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali italiani o stranieri a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

Art. 23 – Rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione

Precetti operativi

È proibito instaurare rapporti di lavoro dipendente e/o qualsiasi altra forma, ivi incluso le consulenze con ex impiegati della P.A., italiana o estera, che, a motivo delle loro funzioni

istituzionali, partecipino o abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate dal Fondo alla P.A., italiana o straniera, salvo che detti rapporti non siano stati preliminarmente ed adeguatamente dichiarati al Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, e valutati dal Organo Amministrativo del Fondo, nonché comunicati all'Organismo di Vigilanza, prima di procedere all'eventuale assunzione/istaurazione del rapporto.

Art. 24 – Trasparenza della gestione dei finanziamenti e dei contributi della Pubblica Amministrazione

Il Fondo condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, degli Organismi Europei o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico e/o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Precetti operativi

È vietato destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi e finalità diversi da quelli cui erano destinati, ricorrendo, in tali casi, i presupposti di commissione di reati previsti dall'art. 25 del D.Lgs 231/01.

Art. 25 – Conflitti di interesse con la Pubblica Amministrazione

Precetti operativi

Il Fondo non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti in riconosciuta posizione di conflitto d'interesse, salvo che detta situazione non sia stata, in via preliminare, adeguatamente dichiarata al Organo Amministrativo, nonché all'Organismo di Vigilanza, e dal primo valutata in ordine alla possibilità di conferire il suddetto potere di rappresentanza. I soggetti che operano per conto del Fondo hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, in ogni caso in cui sussistano situazioni di conflitto d'interesse.

CAPO V – REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 26 – Selezione

Nei rapporti con i fornitori, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di cui si è dotato FORAGRI, *"l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità in corrispondenza con quanto previsto in tema di appalti pubblici dalla normativa comunitaria e nazionale"*.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale di FOR.AGRI ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.

Precetti operativi

I Destinatari del Codice devono evitare quei comportamenti che possano causare pregiudizio o danno, anche indiretti, al Fondo, e che possano recare un ingiustificato favoritismo, avvantaggiando un fornitore rispetto ad altri.

Il Fondo ritiene di poter aderire, se pur cautelativamente, all'orientamento del Consiglio di Stato manifestato nel parere del 30 giugno 2004 n. 2957, che permette di qualificare i fondi paritetici interprofessionali come organismi di diritto pubblico, se pur ai limitati effetti dell'applicazione della normativa pubblicistica in materia di appalti.

Inoltre, nel definire le modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi, FOR.AGRI tiene conto delle linee guida sul sistema dei controlli indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 18 novembre 2003 (*"Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Criteri e modalità per la gestione delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) e successive modificazioni"*).

Sulla base di ciò FORAGRI ricorre, per gli acquisti di beni e servizi alle procedure stabilite con il già richiamato Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, approvato dal CdA in data 31 luglio 2013. Tale Regolamento determina i casi di applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dal D.Lgs. 163/2006 in tema di appalti pubblici di forniture e servizi, dei casi in cui FORAGRI può ricorrere alle forme di acquisizione in economia, all'amministrazione diretta e alla procedura di cottimo fiduciario, per gli acquisti sotto soglia.

Il Fondo, a tutela della propria immagine ed a tutela delle risorse a propria disposizione, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non operano nel rispetto delle normative vigenti o che rifiutino di adeguarsi alle proprie procedure ovvero ai principi e valori espressi dal Codice.

In ogni caso, nell'ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice Etico, FORAGRI è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

Al personale e, più in generale, ai componenti dell'Ente è fatto divieto di chiedere favori, doni e/o altre utilità a consulenti e fornitori, ovvero di dare o promettere loro analoghe utilità, ancorché finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto con il Fondo.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di FORAGRI può giustificare una condotta dei vertici o dei propri collaboratori che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a segnalare al Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, nonché all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti difforni.

Art. 27 – Gestione del rapporto contrattuale

I prodotti e/o servizi oggetto di contratto di fornitura devono risultare conformi e giustificati da concrete esigenze, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere gli impegni di spesa, nei limiti del budget disponibile.

I contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva del Fondo e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle policy e procedure interne prestabilite e basate su principi sopra enunciati.

La condivisione del presente Codice rappresenta presupposto indefettibile per l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti di fornitura. A tal fine, il Fondo si impegna ad inserire nei contratti di consulenza una specifica clausola di rispetto del presente Codice Etico.

FORAGRI si impegna altresì ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, in considerazione delle circostanze, delle trattative e del contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Nei rapporti con gli operatori economici, i Destinatari sono tenuti a non:

- accettare prestazioni inesistenti;
- autorizzare pagamenti non dovuti,
- incaricare soggetti terzi a compiere attività illegali o non etiche.

Allo stesso tempo, i Destinatari devono:

- dare ai soggetti terzi la possibilità di confrontarsi secondo regole di correttezza al fine di intrattenere rapporti di affari con il Fondo;
- considerare la presenza di eventuali conflitti di interesse potenziali prima di coinvolgere una terza parte;
- scegliere operatori economici qualificati che abbiano una buona reputazione sotto il profilo della qualità e dell'onestà;
- accertarsi che tutti gli accordi con gli operatori economici siano conformi alle politiche del Fondo.

Al termine di ogni rapporto e, comunque, prima di addvenire al saldo delle forniture ricevute, il Fondo verifica la qualità, congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte e si conforma alle prescrizioni della disciplina tributaria.

Ai Destinatari del Codice è fatto obbligo di rapportare al Direttore e al Organo Amministrativo e/o all'OdV i fatti che possano costituire inottemperanza delle prescrizioni di questo articolo.

Art. 28 – Rapporti con le Parti Sociali e gli Enti di Formazione

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e coloro che a qualsiasi titolo operano all'interno di FORAGRI, si impegnano ad operare nel rispetto dei principi del presente Codice in tutti i rapporti che il Fondo mantiene con le Parti Sociali e con gli Enti di Formazione.

Il Fondo si adopera al fine di garantire il costante controllo sulle attività di valutazione dei piani formativi ex ante e sulle attività durante il loro svolgimento.

Precetti operativi

Tutti coloro che operano all'interno del Fondo non possono elargire o promettere a terzi somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi di FORAGRI, né possono accettare per sé o per altri tali dazioni o la promessa di esse per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con il Fondo.

Non si possono offrire omaggi, regali o altre utilità che possano costituire violazioni di leggi o regolamenti, o siano in contrasto con il presente Codice Etico.

È inoltre vietata l'accettazione di qualsiasi utilità finalizzata all'omissione dei doveri della propria funzione o al venir meno agli obblighi di fedeltà, è vietata l'accettazione di omaggi, regali o altri benefici che possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

A tal fine, ciascuno deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con gli interessi del Fondo.

Art. 29 – Rapporti con le Aziende aderenti al Fondo

FORAGRI gestisce i rapporti con le Aziende aderenti al Fondo nel rispetto dei principi di correttezza, professionalità e tempestività nelle risposte, cercando di instaurare un rapporto collaborativo basato sulla qualità dei servizi erogati, esaminando eventuali reclami o

suggerimenti che dovessero pervenire dai soggetti fruitori.

In quanto tra i Destinatari del presente Codice, le Aziende aderenti al Fondo si impegnano a diffonderne e rispettarne i valori e i criteri comportamentali, per quanto applicabili nelle rispettive realtà aziendali.

In particolare, esse si conformano alle norme di tutela dei lavoratori e della legalità sul lavoro, ispirandosi ai principi richiamati e ai precetti applicabili al precedente Capo III – *"Regole di condotta nei confronti del personale"*.

Precetti operativi

Il Fondo deve garantire l'accesso al finanziamento senza discriminazione o parzialità alcuna.

La violazione del presente Codice Etico da parte delle Aziende aderenti al Fondo, anche con riferimento ai rapporti con i propri lavoratori, può configurare clausola ostativa alle prestazioni istituzionali del Fondo nei loro confronti.

Art. 30 – Regalie, offerte ed omaggi

Per regalie si intendono i beni materiali, quali doni o denaro, ma anche beni immateriali o servizi e sconti per l'acquisto di tali beni o servizi o qualsiasi altra utilità, diretta o indiretta.

Per quel che riguarda i rapporti con gli stakeholder, gli omaggi e le spese di rappresentanza devono essere compatibili con la normativa e le pratiche di mercato vigenti, non devono eccedere i **centocinquanta euro** (limite di valore mutuato dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. 16 aprile 2013) e devono essere stati approvati e registrati in conformità a quanto stabilito dalle regole interne.

Precetti operativi

Nessuno può sollecitare, né in ogni caso accettare, direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso i propri familiari, regalie da parte di fornitori, anche solo potenziali, del Fondo, qualora possano apparire in qualsiasi modo connessi ai rapporti in essere con il Fondo o, comunque, possano lasciare ad intendere la loro finalizzazione ad acquisire vantaggi indebiti.

E' possibile accettare regalie di valore simbolico o anche di modesto valore, sempre che le stesse contemporaneamente:

- siano effettuate nel rispetto della normativa applicabile;
- non possano lasciare ad intendere il loro collegamento a vantaggi ottenuti o la loro finalizzazione ad acquisire vantaggi indebiti;
- siano normalmente offerte ad ogni altro soggetto che abbia rapporti analoghi o in occasione di ricorrenze o festività.

Inoltre vige l'obbligo di:

- non corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità per influenzare o compensare un atto del loro ufficio;
- non porre in essere pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi.

Chiunque riceva, anche presso il proprio domicilio, regalie in conseguenza delle attività svolte o da svolgere in favore del Fondo e rientranti nell'ambito dei divieti indicati in precedenza, ha il dovere di informare il Direttore o il Consiglio d'Amministrazione, provvedendo alla immediata restituzione di dette regalie. Eventuali eccezioni alla suddetta policy devono essere autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

CAPO VI – REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

Art. 31 – Rapporti con i mass media

Precetti operativi

La comunicazione con i mass media da parte del Fondo deve essere trasparente e veritiera. Nessuno può fornire notizie inerenti il Fondo o intrattenere rapporti con i mass media, senza la previa autorizzazione del Organo Amministrativo del Fondo.

Eventuali rapporti con i mass media sono gestiti per conto del Fondo dal Presidente, ovvero da altro soggetto cui sia stata attribuita anche pro tempore la funzione di addetto stampa o di portavoce, al fine di garantire sicurezza, coerenza, completezza, omogeneità ed univocità dell'informazione.

Al personale, ai collaboratori e ai componenti del c.d. Comitato di Valutazione è fatto divieto di intrattenere rapporti con i mass media o rilasciare dichiarazioni pubbliche, rendere noti dati e informazioni riguardanti l'Ente, ancor più se pregiudizievoli o idonee a compromettere l'immagine di FORAGRI

La pubblicazione di articoli o di studi o la partecipazione a convegni o trasmissioni, anche al di fuori dell'attività lavorativa, aventi ad oggetto materie di competenza del Fondo, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo, a meno che non si precisi il carattere personale delle valutazioni formulate attinenti l'attività svolta dal Fondo e si specifichi che le stesse non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale del Fondo. Non è comunque consentito effettuare dichiarazioni, affermazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione e l'operato del Fondo.

Art. 32 – Rapporti economici con Partiti politici

Sono vietate sotto qualsiasi forma erogazioni di contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche, nonché a loro rappresentanti e candidati.

CAPO VII – REGOLE DI CONDOTTA NELLE ATTIVITÀ DEL FONDO

Art. 33 – Operazioni e transazioni

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

Le procedure interne regolamentano lo svolgimento delle operazioni e transazioni economiche da cui devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie utilizzate o da utilizzarsi, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e la verificabilità.

Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti al Fondo, deve agire dietro autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

Ciascuna funzione del Fondo è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

Gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi

economico/finanziari del Fondo devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.

Eventuali deroghe devono essere debitamente autorizzate e motivate.

Con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, devono essere richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie al fine di valutare la reputazione/affidabilità etica della controparte contrattuale (es. Modello 231, Certificazioni, Rating di legalità, DURC, etc.).

Art. 34 – Acquisti di beni e servizi e affidamento di consulenze esterne

I dipendenti e i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluso l'affidamento di consulenze esterne, per conto del Fondo, devono agire nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, economicità, qualità, inerenza e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia, e nel rispetto delle specifiche procedure e/o regolamenti interni del Fondo.

Precetti operativi

Inoltre, i suddetti soggetti devono impegnarsi a:

- selezionare i consulenti sulla base delle procedure vigenti, nel rispetto dei criteri di serietà e competenza del professionista e conferimento ai medesimi di incarichi tramite contratto/lettera di incarico formale;
- definire quanto più possibile il contenuto esatto della prestazione ed eventuali output progettuali in modo da consentire la verifica della prestazione resa anche a posteriori;
- archiviare debitamente tutta la documentazione, in particolare la versione finale dei documenti, ivi inclusa la corrispondenza;
- consegnare al consulente il Codice Etico del Fondo, acquisire l'impegno formale ad uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute ed inserire nei contratti di consulenza una specifica clausola di rispetto del Codice Etico, al fine di sanzionare eventuali comportamenti contrari ai principi etici del Fondo;
- non corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità per influenzare o compensare un atto del loro ufficio;
- non attuare pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi;
- evitare di scambiare omaggi di cortesia o atti di ospitalità che non abbiano un valore eminentemente simbolico;
- non riconoscere compensi che non trovino giustificazione per il tipo di incarico o nella prassi locale.

Art. 35 – Gestione di sistemi informatici

Il Fondo condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare al Fondo un ingiusto profitto a danno dello Stato.

Precetti operativi

E' inoltre fatto divieto di:

- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;

- reperire, diffondere, condividere e/o comunicare password, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai due punti che precedono;
- utilizzare, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- utilizzare, reperire, diffondere, installare, effettuare download, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, rendere inservibile totalmente o parzialmente, alterare o sopprimere dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
- utilizzare, installare, effettuare download e/o comunicare tecniche, programmi o tools informatici che consentano di modificare il campo del server o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dal Fondo;
- utilizzare files sharing software.

In merito si rimanda al Regolamento informatico adottato dal Fondo.

Art. 36 – Uso di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo

Il Fondo, sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, esige che i Destinatari rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e pertanto sanziona severamente qualunque comportamento volto all'illecito utilizzo nonché alla circolazione di carte di credito, valori di bollo, monete e banconote false.

Precetti operativi

Qualsiasi soggetto riconducibile al Fondo che riceva in pagamento banconote o monete o carte di credito è tenuto a verificarne la conformità ed i requisiti previsti dalla legge e, se false, ad informare il proprio superiore gerarchico o l'Organismo di Vigilanza, affinché provveda alle opportune denunce.

Art. 37 – Strumenti e segni di riconoscimento e tutela dei diritti d'autore

Il Fondo salvaguarda i diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento,

La politica di FORAGRI prevede la tutela della proprietà intellettuale, dei propri brevetti, marchi di fabbrica, copyright, software riservati, diritti di creazione, knowhow.

FORAGRI rispetterà i diritti della proprietà intellettuale altrui, evitandone la violazione.

I soggetti apicali sono tenuti ad accertarsi che la proprietà intellettuale non venga violata prima di avviare l'uso o la cessione a qualsiasi titolo di prodotti nuovi o rivisitati che possano violare i diritti altrui.

I Destinatari del Codice devono informare immediatamente l'Organo Amministrativo e il Direttore e/o l'OdV di qualunque avviso o denuncia di violazione dei diritti della proprietà intellettuale altrui.

Precetti operativi

E' fatto divieto di riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore e, nello stesso tempo, i Destinatari del presente Codice si impegnano a rispettare le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione e distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software.

È inoltre vietato l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

Nelle sue attività di comunicazione in campagne promozionali il Fondo si impegna a rispettare e tutelare la normativa in materia di diritto d'autore.

Art. 38 – Terrorismo ed eversione dell'ordine democratico

Il Fondo esige il rispetto di tutte le leggi e regolamenti che vietano lo svolgimento di attività terroristiche nonché di eversione dell'ordine democratico, pertanto vieta anche la semplice appartenenza ad associazioni con dette finalità.

Il Fondo vieta l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento e il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico, e si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di tali delitti.

Precetti operativi

È fatto espresso divieto a ciascun dipendente di farsi coinvolgere in qualsiasi pratica o altra azione idonea ad integrare condotte terroristiche o di eversione dell'ordinamento.

In caso di dubbio o qualora una situazione appaia equivoca, ogni dipendente è chiamato a rivolgersi preventivamente al Direttore nonché all'OdV.

Art. 39 – Tutela della personalità individuale

Il Fondo condanna ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale, quale, ad esempio riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, etc. e si impegna ad adottare le misure di vigilanza che si evidenzino come più opportune al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Art. 40 – Attività finalizzate alla ricettazione, al riciclaggio, all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e all'antiriciclaggio

La ricettazione è il reato di chi acquista, detiene in modo consapevole o occulta a scopo di lucro merci o denaro di provenienza illecita (ad esempio beni derivanti dal reato di furto).

Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero. Il Fondo esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Nel rispetto della normativa applicabile, il Fondo si impegna a evitare di realizzare operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza e a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative a, fornitori, collaboratori esterni e agenti, al fine di verificare la rispettabilità e la legittimità della loro attività.

Precetti operativi

Tutti i Destinatari si impegnano ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Ciascun Destinatario che effettua, per conto del Fondo, operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili deve agire dietro autorizzazione, fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

Rappresenta una misura obbligatoria il monitoraggio del flusso finanziario finalizzato agli

investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività del Fondo, al fine di assicurare una corretta individuazione della fonte di provenienza della provvista.

Gli incassi e i pagamenti devono tassativamente essere effettuati attraverso disposizioni bancarie e/o assegni bancari emessi con la clausola di non trasferibilità.

E' previsto altresì l'obbligo a carico di tutti i Destinatari di:

1. non accettare denaro ove vi sia anche solo il dubbio di una sua provenienza illecita/incerta;
2. non accettare beni e/o servizi e/o altre utilità a fronte dei quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
3. non effettuare né accettare pagamenti in contanti pari o superiori a 1.000,00 euro (sono a tal fine rilevanti anche i pagamenti effettuati in più soluzioni di importo minore ma riguardanti la medesima fornitura e complessivamente risultanti pari o superiori a 1.000,00 euro).

Il personale che opera per conto del Fondo è infine tenuto:

- a) a verificare per quanto possibile in via preventiva le informazioni disponibili sugli utenti, controparti, partner, fornitori, e consulenti, al fine di valutarne la reputazione e la legittimità dell'attività prima di instaurare con questi qualsiasi rapporto che implichi l'ottenimento di beni o somme di denaro;
- b) a operare in maniera tale da evitare l'instaurarsi di qualsiasi rapporto, qualora sussista anche solo il dubbio, volto a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo all'uopo predisposte.

Art. 41 – Attività transnazionali e tutela contro la criminalità organizzata

Il Fondo condanna qualsiasi comportamento posto in essere, sia sul territorio nazionale sia a livello transnazionale, da parte dei soggetti che rivestono un ruolo apicale o subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso e l'intralcio alla giustizia.

Il Fondo si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo (verificabilità, tracciabilità, monitoraggio, segregation of duties, ecc.), al fine di non intrattenere rapporti con soggetti appartenenti a tali associazioni.

Il Fondo si impegna altresì a controllare qualsiasi forma di associazione interna al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna finalizzati a tenere comportamenti illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio del Fondo.

Precetti operativi

I rapporti d'affari devono essere intrattenuti esclusivamente con, collaboratori, partners e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime.

A tal fine sono previste regole e procedure che assicurano la corretta identificazione della clientela e l'adeguata selezione e valutazione dei fornitori o partner con cui collaborare.

Vengono adottati tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting, etc.).

Art. 42 – Tutela della concorrenza

Il Fondo e tutti i Destinatari si impegnano a rispettare i regolamenti antitrust (che proibiscono comportamenti finalizzati alla limitazione della concorrenza) e a evitare qualsiasi azione scorretta

nei confronti delle controparti commerciali (ad es. sabotaggi, falsificazione di documenti tecnici, commerciali e contabili e, in generale, qualsiasi schema di frode).

Il Fondo riconosce e promuove il valore della libera concorrenza in un'economia di mercato quale fattore decisivo di crescita, e si impegna pertanto ad operare nel rispetto dei principi e delle leggi comunitarie e nazionali poste a tutela della concorrenza.

Il Fondo intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi e predatori.

È vietato stipulare accordi con i Fondi concorrenti sulle modalità di erogazione dei finanziamenti dal momento che possono rivelarsi lesivi della libera concorrenza.

FORAGRI, inoltre, non assume dipendenti provenienti da fondi concorrenti all'unico fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né induce il personale dei fondi concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare.

Precetti operativi

Le iniziative commerciali dovranno essere autorizzate dal Presidente e/o dal Direttore del Fondo.

Nel corso di incontri con i competitors in caso di eventi, riunioni, etc. organizzati da Associazioni di categoria nonché in tutte le occasioni di scambio di informazioni con i Fondi concorrenti, è vietato tenere qualsiasi comportamento che possa essere giudicato come propedeutico ad attività lesive della libera concorrenza.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

1. adoperare violenza ovvero utilizzare mezzi fraudolenti per ostacolare l'attività commerciale altrui;
2. porre in essere atti di concorrenza facendo ricorso alla violenza o alla minaccia.

Art. 43 – Tutela e salvaguardia dell'ambiente

Il Fondo considera l'ambiente un bene primario e ne promuove la tutela e il rispetto da parte di tutti i dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, i fornitori ed i partners.

Le scelte del Fondo sono sempre orientate a garantire la maggior compatibilità possibile tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non limitandosi al semplice rispetto della normativa vigente, ma in ottica di sinergia sostenibile con il territorio, gli elementi naturali e la salute dei lavoratori.

FORAGRI monitora gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile.

Il Fondo si impegna a condurre tutte le sue attività nel rispetto dei Principi della Sostenibilità Ambientale, agendo attraverso scelte concrete, caratterizzate dai seguenti principi guida:

- impegno diretto ad una costante riduzione dell'impatto delle attività produttive;
- attenzione alle esigenze di tutti gli stakeholder e delle comunità locali dei paesi che ospitano l'attività del Fondo;
- preparazione a cogliere gli stimoli di quegli stakeholder che fanno della Sostenibilità la propria strategia di sviluppo;
- preferenza verso i fornitori che dimostrano le prestazioni migliori in termini di Sostenibilità.

Precetti operativi

Vige in capo a tutti i Destinatari l'obbligatorietà di:

1. rispettare tutte le normative relative alla salvaguardia dell'ambiente;

2. tendere al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito della strategia ambientale che si basa sui seguenti pilastri:

- standard (rispettare e, se possibile, superare gli standard e le leggi in materia "ambientale");
- riciclo (utilizzare materiali riciclati/riciclabili in tutti i casi in cui sia possibile);
- consapevolezza (educare i dipendenti e la comunità a ridurre la produzione di rifiuti e l'eccessivo utilizzo delle risorse);
- strutture (definire e mantenere programmi per progettare e gestire le strutture rispettando e, ove possibile, superando gli standard definiti da Leggi e regolamenti);
- criterio decisionale (considerare le tematiche ambientali in tutte le principali operazioni di business del Fondo);

3. usare le risorse in maniera efficiente;

4. segnalare immediatamente ogni violazione, anche solo sospetta, del Codice e delle policies del Fondo.

Laddove, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti in materia di tutela ambientale, sia necessario ricorrere all'intervento di soggetti autorizzati (smaltitori, trasportatori, etc.), questi ultimi devono essere scelti tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità.

CAPO VIII – PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI

Art. 44 – Gestione dei dati e delle informazioni contabili, patrimoniali e finanziarie

Il Fondo condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci e al pubblico.

Nell'adempire ai propri doveri di rendicontazione l'Ente fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della propria contabilità, in conformità ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.

FORAGRI previene altresì la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano costituiti fondi extra bilancio, segreti, non registrati o giacenti in conti personali, ovvero emesse o registrate fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

Precetti operativi

E' fatto espresso divieto ai soggetti responsabili della contabilità di rappresentare nei documenti di rendicontazione, e nelle relative comunicazioni dirette all'Organo Amministrativo, a associati e/o terzi, fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni dovute circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FORAGRI, in modo da influenzare la redazione del bilancio sociale, nonché indurre in errore i destinatari e impedire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui deve essere trasmesso il bilancio, di esercitare la vigilanza e il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

A tal fine, secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione, sono svolte da soggetti diversi le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno dell'Ente, evitando che possano essere loro attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi.

In particolare, il soggetto responsabile della c.d. Area Amministrazione e Rendicontazione e il Direttore coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Fondo è, inoltre, supportato nell'attività di rendicontazione da un consulente contabile esterno ed è dotata di un Collegio dei Sindaci.

E' vietata ogni azione od omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo attribuite ad organi di controllo interni o esterni all'Ente.

E' fatto espresso divieto a chiunque di usare senza autorizzazione il patrimonio dell'Ente e di costituire, detenere e gestire fondi anche esteri non risultanti dalla contabilità ufficiale.

Eventuali violazioni dei precetti del presente articolo devono essere tempestivamente segnalate, da chiunque ne abbia conoscenza, all'Odv e all'Organo Amministrativo.

Art. 45 – Rapporti con gli Organi di controllo del Fondo

Precetti operativi

Il Fondo esige da parte di tutto il personale nonché dall'ODV secondo quanto previsto dal MOGC e flussi informativi l'osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale e degli altri organi sociali nell'esercizio delle loro rispettive funzioni di controllo. (NCS nonché dell'ODV secondo quanto previsto dal MOGC e flussi informativi).

Art. 46 – Tutela del patrimonio del Fondo

Precetti operativi

E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio del Fondo.

Art. 47 – Tutela dei creditori del Fondo

Precetti operativi

E' vietato qualsiasi comportamento tendente alla riduzione del patrimonio sociale o fusione con un'altro fondo o scissione allo scopo di cagionare un danno ai creditori.

Art. 48 – Conflitto di interessi degli amministratori

Precetti operativi

Ciascun amministratore è obbligato a rendere noto agli altri amministratori nonché al Collegio Sindacale, qualunque interesse, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Fondo sulla quale è chiamato a decidere.

Detta comunicazione dovrà essere precisa e puntuale ovvero dovrà specificare la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse stesso. Spetterà poi al Organo Amministrativo o al Collegio Sindacale valutarne la conflittualità rispetto agli interessi del Fondo.

Art. 49 – Rapporti con Autorità di Pubblica Vigilanza

In occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti (ANPAL), gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti del Fondo, i consulenti, i collaboratori e i terzi che agiscono per conto del Fondo, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

Precetti operativi

E' vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (ANPAL) che entrino in contatto con il Fondo per via delle loro funzioni istituzionali.

Art. 50 – Rapporti con operatori bancari

Precetti operativi

Nell'ambito dei rapporti con gli operatori bancari l'attività del Fondo si deve conformare ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei ruoli e delle responsabilità definiti dall'organigramma del Fondo, e dal sistema autorizzativo con riferimento alla gestione dei rapporti con gli operatori finanziari/bancari;
- correttezza e trasparenza nei rapporti con le Istituzioni bancarie, nel rispetto dei principi di corretta gestione e trasparenza;
- integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore (divieto di promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsivoglia natura);
- completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni ed i dati trasmessi alle istituzioni bancarie.

Art. 51 – Rapporti tra privati

Precetti operativi

Ai Destinatari del presente Codice Etico, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni del Fondo ecc.) ad esponenti (apicali o sottoposti) di altre società private volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per il Fondo;
- effettuare prestazioni o accordare benefici di qualsiasi natura in favore di esponenti di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsivoglia natura in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o riconoscere altre utilità in favore di propri fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi o che possano indurre ad assicurare un vantaggio indebito per il Fondo;
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività del Fondo, in cambio della corresponsione di denaro o benefici di ogni genere.

Art. 52 – Riservatezza e tutela della Privacy

Nell'espletamento delle rispettive funzioni, i Destinatari del presente Codice potrebbero ricevere o contribuire alla creazione di informazioni confidenziali e/o riservate riguardanti le attività di FORAGRI e delle Aziende aderenti.

Queste informazioni confidenziali e/o riservate includono, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:

- criteri legali e contabili, politiche, piani, procedure, strategie e tecniche dell'Ente;
- informazioni relative alla redazione degli Avvisi e alla istruzione dei piani formativi;
- nomi e indirizzi di dipendenti, fornitori, consulenti dell'Ente, nonché di dipendenti e rappresentanti delle Aziende aderenti e dei presentatori di piani formativi; informazioni finanziarie, e contabili delle Aziende aderenti e dei presentatori di piani;
- informazioni circa le posizioni INPS dei dipendenti delle Aziende aderenti; come anche qualsiasi altro dato o informazione non di dominio pubblico.

Ciò premesso, il Fondo non tratta dati sensibili o giudiziari (D. Lgs. n. 196/2003, art. 4) e non è quindi tenuto ad adottare le particolari misure previste per tale evenienza.

Anche le informazioni relative allo stato di salute dei dipendenti non sono custodite dal Fondo, ma sono detenute dal Medico Competente che opera le regolari visite periodiche e conserva le relative informazioni. Inoltre, i certificati di malattia dei dipendenti che pervengono al Fondo non contengono informazioni sulla malattia del dipendente (trasmessa invece all'Inps per gli adempimenti propri dell'Istituto).

Precetti operativi

FOR.AGRI non è dotato di un Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati trattati (DPS), adempimento abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 2012. Con tale provvedimento è venuto meno anche l'obbligo di riportare, all'interno della relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, l'annotazione relativa alla redazione o all'aggiornamento di tale documento.

Comunque FOR.AGRI, nel rispetto delle previsioni contenute negli articoli 33 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), struttura la propria organizzazione al fine di rispettare le misure minime di sicurezza ed i relativi adempimenti previsti, tra cui:

- la nomina del titolare del trattamento dei dati;
- la nomina dei responsabili del trattamento dei dati;
- la nomina degli incaricati al trattamento dei dati;
- la nomina dell'amministratore di sistema;
- il rilascio di apposita informativa sulle finalità e modalità di trattamento dei dati;
- la richiesta preventiva del consenso al trattamento dei dati;
- la notificazione al Garante della Privacy, quando ricorra l'obbligo;
- l'adozione di idonee misure di sicurezza, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre il rischio di:
 - sottrazione, alterazione, perdita degli stessi;
 - l'accesso non autorizzato da parte di terzi agli ambienti in cui sono custoditi;
 - il trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.

Il Fondo ha valutato, trovandola idonea, l'effettiva capacità ed affidabilità dei soggetti preposti alla gestione dei sistemi informatici, affidati in outsourcing ad un fornitore esterno.

Inoltre il Fondo pone in essere un'adeguata gestione della privacy policy del sito internet aziendale e si adegua alle disposizioni in materia di videosorveglianza.

L'Ente garantisce agli interessati che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato con le idonee misure minime di sicurezza in modalità conforme alla normativa vigente, presso la propria sede e sempre ad opera di personale autorizzato.

FORAGRI opera, infatti, nel rispetto del diritto soggettivo degli interessati alla tutela dei dati personali, siano essi dipendenti, collaboratori, Aziende aderenti o fornitori e fornisce loro un'informativa completa ed aggiornata sul trattamento dei dati acquisiti, o che verranno acquisiti e/o elaborati nel corso dell'attività e richiede il rilascio del consenso informato ogni qualvolta ciò si rendesse necessario.

È vietato qualsiasi trattamento di dati che abbia come finalità l'effettuazione di indagini sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori.

È inoltre posto il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

È vietato effettuare trattamenti di dati in violazione della normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Per quanto riguarda i trattamenti di dati su supporto cartaceo e tramite l'utilizzo dei sistemi informatici, è fatto obbligo di rispettare le particolari misure di sicurezza predisposte al fine di prevenire il rischio di intrusioni esterne, quali ad esempio, controlli sull'accesso ai locali, password, codice identificativo personale, salva schermo, nonché di perdite, anche accidentali, di dati.

Le misure di sicurezza sono disposte con apposite istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento dei Dati. Tutta la documentazione di FORAGRI deve essere archiviata nel rispetto delle disposizioni interne e nelle misure adottate dal Fondo per la sicurezza dei dati.

Ai soggetti operanti all'interno del Fondo, sia in posizione apicale, sia subordinata, è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico e telematico, ovvero di intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi installati per procurare direttamente e/o indirettamente vantaggi o utilità all'attività del Fondo.

Al personale del Fondo e più in generale ai Destinatari del presente Codice non è consentito utilizzare o divulgare le informazioni confidenziali e/o riservate durante il periodo di impiego o di collaborazione presso il Fondo o dopo il termine dello stesso rapporto di lavoro, eccetto in caso di necessità nel corso dell'espletamento delle mansioni lavorative per conto di FORAGRI e nella tutela degli interessi dell'Ente o delle Associate e fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti posti a tutela del diritto di informazione e di accesso (L.196/2003 e L.241/90). Inoltre, è fatto divieto discutere di informazioni confidenziali riguardanti l'Ente o le sue attività negli ascensori, nei corridoi, nei ristoranti o in qualsiasi luogo pubblico.

L'utilizzo o la divulgazione di informazioni confidenziali e/o riservate che violino la presente politica determinerà l'applicazione di adeguate sanzioni disciplinari. In particolare, tutte le richieste d'informazioni ricevute, riguardanti le attività del Fondo, devono essere riportate esclusivamente al Direttore o all'Organismo di Vigilanza.

CAPO IX – VIGILANZA, SANZIONI E REPORTING INTERNO

Art. 53 – L'Organismo di Vigilanza

L'OdV è il soggetto deputato alle attività di controllo nonché di aggiornamento ed adattamento del Modello; esso è autonomo e indipendente, distinto dalla proprietà e dalla gestione dell'Ente, seppure si coordini con gli organi amministrativi e di controllo, svolgendo le sue funzioni con continuità di azione.

L'OdV è composto da soggetti dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie di interesse.

In sede di nomina dell'OdV, l'Organo Amministrativo ne determina la composizione e configurazione, stabilisce la durata della carica, la sostituzione dei singoli membri, il rinnovo dell'incarico, il budget di dotazione, il compenso.

Entro tali limiti e sulla scorta dei poteri attribuiti dal Modello organizzativo, l'OdV dispone delle proprie risorse strutturali ed economico/finanziarie, ha potere di autodeterminazione riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento e nell'espletamento del proprio mandato può avvalersi, se necessario, di consulenti esterni.

L'OdV, nell'esercizio delle proprie competenze provvede a:

- interpretare, applicare e controllare il rispetto del Codice Etico;
- vigilare sull'osservanza, funzionamento, aggiornamento e ottimizzazione del Modello Organizzativo di controllo e del Codice;
- svolgere attività ispettiva, di monitoraggio e coordinamento con gli altri organi interni all'Ente; rilevare e segnalare agli organi deputati gli eventuali trasgressori, attivando la procedura disciplinare.

Per tali attività, L'OdV redige con cadenza periodica semestrale e riporta all'attenzione dell'Organo Amministrativo una relazione sullo stato di avanzamento del processo di attuazione tanto del Codice, quanto del Modello, illustrando gli interventi eventualmente necessari e

strumentali a migliorare la funzionalità ed efficacia del sistema di prevenzione.

Nell'adempimento delle sue funzioni, l'OdV si relaziona costantemente con gli organi di gestione e controllo, nonché con il Direttore del Fondo, individuato quale figura di riferimento e punto di raccordo tra l'OdV e il Fondo.

Tutti i componenti e gli esponenti del Fondo sono tenuti a fornire un costante flusso informativo e a coordinarsi con esso, nonché a rendere disponibile la documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli.

L'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, se necessario, si confronta con organismi esterni quali autorità di vigilanza o branche della Pubblica Amministrazione.

Art. 54 – Le sanzioni

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare del Fondo nei limiti e in base alle specifiche modalità ivi previste. La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze: a) i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione; b) la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale; c) l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per il Fondo e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse del Fondo stesso; d) la prevedibilità delle conseguenze; e) le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo. La recidiva costituisce un'aggravante e importa l'applicazione di una sanzione più grave. Il Sistema Disciplinare è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Fondo.

Art. 55 – Reporting interno

In caso di notizia in merito a possibili violazioni del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il Modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l'efficacia, ciascuno deve rivolgersi al Direttore o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente all'Organo Amministrativo.

In ogni caso la violazione deve essere prontamente segnalata anche all'Organismo di Vigilanza. Non segnalare una violazione del presente Codice può essere considerata una forma di concorso nella violazione stessa.

Non è consentito condurre indagini personali o riportare notizie ad altri soggetti diversi da quelli specificatamente preposti.

Tutti gli organi che hanno avuto notizia della violazione tutelano coloro che abbiano fornito informazioni in merito a possibili violazioni del Codice e del Modello da eventuali pressioni, intimidazioni e ritorsioni assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Fondo o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Periodicamente il Vertice del Fondo riferisce, anche in merito alle attività di cui sopra, al Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale ed all'OdV.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Vigenza del Codice

Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Organo Amministrativo del Fondo.

Per acquisire forza vincolante, il Codice viene condiviso all'interno dell'Ente mediante consegna di copia agli Organi ed al personale; un esemplare, inoltre, viene affisso sulla bacheca dell'Ente; il Codice viene inoltre esternalizzato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Fondo ed informativa specifica inviata a clienti, fornitori e consulenti - con espressa richiesta di adesione ai principi enunciati - nonché mediante segnalazione sul materiale illustrativo del Fondo.

Copie ulteriori del presente Codice sono, comunque, disponibili presso la sede legale dell'Ente. Resta salva la facoltà di modificare, integrare, aggiornare il Codice, previa approvazione dell'Organo amministrativo e parere dell'Organismo di Vigilanza istituito, con cadenza periodica, o in qualsiasi momento se ne rappresenti la necessità.

L'esistenza del Codice Etico e il suo carattere vincolante verranno richiamati in tutti i rapporti economici instaurati da FORAGRI.

Con delibera dell'Organo Amministrativo il Codice Etico può essere modificato ed integrato, tenuto conto del continuo processo di revisione delle politiche e procedure interne, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Delle eventuali variazioni – comunque soggette alle relative procedure di adozione - viene data immediata comunicazione ed informativa ai destinatari

Art. 57 – Conflitto con il Codice

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice Etico sia in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

Art. 58 - Rinvio

Il contenuto del presente Codice deve essere coordinato con le disposizioni dello Statuto, del Codice Civile, del Codice Penale e delle leggi speciali con riferimento alle fattispecie delittuose configurabili riguardo all'attività del Fondo, nonché con lo Statuto dei lavoratori ed il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria, così come con ogni altra legge o regolamento vigente e applicabile a FORAGRI.